

Cass. civ., Sez. VI - 1, Ord., (data ud. 15/12/2022) 24/01/2023, n. 2061

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCOTTI Giuseppe Luigi Cesare Umberto - Presidente -

Dott. PARISE Clotilde - Consigliere -

Dott. MARULLI Marco - Consigliere -

Dott. MERCOLINO Guido - Consigliere -

Dott. CASADONTE Annamaria - rel. Consigliere -

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 3162-2022 proposto da: A.A., (Omissis), elettivamente domiciliato in Roma, via Del Casale Strozzi 31, presso lo studio dell'avv. Laura Barberio, e rappresentato e difeso dall'avv. Maurizio Veglio;

- ricorrente -

contro

QUESTORE DELLA PROVINCIA DI TORINO, (Omissis), MINISTERO DELL'INTERNO (Omissis);

- intimati -

avverso il provvedimento del giudice di pace di TORINO, depositata il 23/06/2021;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 15/12/2022 dalla consigliera Annamaria Casadonte.

Svolgimento del processo

1. A.A. impugna per cassazione il decreto emesso dal giudice di pace di Torino in data 23 giugno 2021, di proroga del trattenimento presso il centro di permanenza per i rimpatri (C.P.R.) di Torino ai sensi dell'art. 14, comma 5.

2. A seguito dell'emissione nei suoi confronti, in data 27/5/2021, del decreto di espulsione da parte del Prefetto della Provincia di Varese e del contestuale ordine di trattenimento presso il suddetto C.P.R. si svolgeva il 28 maggio 2021 l'udienza di convalida davanti al giudice di pace di Torino che convalidava il trattenimento del sig. A.A..

3. Successivamente la questura di Torino chiedeva la proroga del trattenimento ed il giudice di pace fissava l'udienza del 23 giugno 2021.

4. Nel corso di detta udienza la questura chiedeva la proroga del trattenimento per ulteriori 15 giorni in quanto in data 31.5.2021 era stata inoltrata la richiesta di lasciapassare alla rappresentanza diplomatica del Marocco di Torino e la questura era in attesa di riscontro.

6. La difesa del sig. A.A. si opponeva alla convalida, stante la chiusura dei confini da parte del Regno del Marocco, l'illeggibilità della sottoscrizione della richiesta di proroga e l'assenza di delega del questore.

7. Il giudice di pace disponeva la proroga del trattenimento con l'argomentazione "ritenute fondate le motivazioni della Questura che qui integralmente si richiamano. La PA si è attivata ed è in attesa di risposta".

8. La cassazione del suddetto decreto è chiesta con ricorso notificato il 22 gennaio 2022 ed affidato a tre motivi, illustrati da memoria.

9. Non hanno svolto attività difensiva gli intimati Questura di Torino e Ministero dell'interno.

Motivi della decisione

10. Il primo motivo (violazione dell'art. 360 c.p.c., n. 4 in relazione al D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 14, commi 4, 5 e 5bis, 15 par. 2 e 4 Direttiva 2008/115/CE, art. 111 Cost., comma 6, motivazione inesistente e/o apparente del provvedimento di proroga del trattenimento) deduce la mancanza di motivazione in ordine alla sussistenza delle condizioni previste dal D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 14, con cui è stata autorizzata la proroga del trattenimento.

11. Il secondo motivo (violazione dell'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 in relazione al D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 14, comma 5-bis, 15, par. 4, Direttiva 2008/115/Ce, illegittimità della proroga del trattenimento per assenza dei presupposti normative - mancanza di qualunque prospettiva ragionevole di esecuzione del rimpatrio) deduce l'illegittimità della proroga in ragione della dedotta chiusura del confine disposta al fine di contenere la diffusione del Covid-19 a seguito dello stato di emergenza sanitario adottato dal Marocco, con sospensione dei collegamenti marittimi e di quelli aerei.

12. Il terzo motivo (violazione dell'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, in relazione al D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 14, comma 5, illegittimità della richiesta di proroga per mancanza di delega del questore al funzionario di polizia, incompetenza funzionale del funzionario di polizia) deduce l'illegittimità della richiesta di proroga perché sottoscritta da un funzionario di polizia, peraltro non identificato, con l'unica dicitura leggibile "d'ordine del questore", a fronte della quale la difesa del sig. A.A. eccepiva la mancanza di delega del questore, unico soggetto legittimato a chiedere la proroga.

13. Appare logicamente prioritario l'esame del terzo motivo, incentrato sulla mancata delega del questore.

14. La censura è fondata.

14.1. Il D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 14, comma 5, dispone che la richiesta di proroga del trattenimento per un termine di ulteriori trenta giorni diretta al giudice di pace debba provenire dal questore.

14.2. Nel caso di specie, a fronte dell'eccezione, il giudice di pace non ha fornito nessuna argomentazione sul punto, nonostante la mancanza di delega e la genericità della formula "d'ordine del Questore".

14.3. Ciò posto, va rilevato che il trattenimento dello straniero, costituisce una misura di privazione della libertà personale legittimamente realizzabile soltanto in presenza delle condizioni giustificative previste dalla legge e secondo una modulazione dei tempi rigidamente predeterminata. Ne consegue che, in virtù del rango costituzionale e della natura inviolabile del diritto inciso, la cui conformazione e concreta limitazione è garantita dalla riserva assoluta di legge prevista dall'art. 13 Cost., l'autorità amministrativa è priva di qualsiasi potere discrezionale e negli stessi limiti opera anche il controllo giurisdizionale, non potendo essere autorizzate proroghe non rigidamente ancorate a limiti temporali ed alle condizioni legislativamente imposte, con l'ulteriore corollario che la motivazione del provvedimento giudiziale di convalida della proroga del trattenimento deve contenere l'accertamento della sussistenza dei motivi adottati a sostegno della richiesta, nonché la loro congruenza rispetto alla finalità di rendere possibile il rimpatrio (cfr. Cass. 6064/2019; id.27939/2019; id. 33178/2019).

14.4. Nel caso di specie la proroga del trattenimento è stata richiesta da un funzionario di polizia - la cui identificazione non risulta neppure possibile alla luce della illeggibile sottoscrizione - sprovvisto di delega, e non dal questore; inoltre la necessaria delega non risulta prodotta neppure in sede di udienza di convalida, a fronte dell'eccezione del difensore dello straniero formulata in memoria e ribadita in udienza.

14.5. Conseguentemente il decreto di proroga del trattenimento risulta emesso dal giudice di pace in assenza di regolare richiesta e, pertanto, esso va cassato senza rinvio, con conseguente cessazione del trattenimento (cfr. Cass. 27939/2019).

15. La cassazione senza rinvio del decreto di proroga assorbe, (assorbimento proprio, cfr. Cass. 28663/2013) l'esame dei primi due motivi del ricorso.

16. Le spese seguono la soccombenza, liquidate come in dispositivo.

P.Q.M.

La Corte accoglie il terzo motivo, cassa senza rinvio ed annulla il provvedimento impugnato e condanna la Questura di Torino a pagare al ricorrente le spese processuali, liquidate in Euro 700,00 per compensi, oltre accessori di legge per il primo grado e in Euro 2.200,00, oltre accessori di legge, per il grado di legittimità.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sesta sezione civile - 1, il 15 dicembre 2022.

Depositato in Cancelleria il 24 gennaio 2023